

COMUNE DI LEGNARO

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO

CON ADDENDUM DISCIPLINARE TECNICO INTERNO SULL'UTILIZZO DELLE BODYCAM E DASH-CAM

approvato con atto di C.C. n. 58 del 14 Ottobre 2021

in vigore dal 14 Ottobre 2021

COMUNE DI LEGNARO

REGOLAMENTO
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO
CON ADDENDUM DISCIPLINARE TECNICO INTERNO SULL'UTILIZZO DELLE
BODY-CAM E DASH-CAM

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del)

INDICE

<u>CAPO I - PREMESSA</u>	4
<u>Art. 1 – Premessa</u>	4
<u>CAPO II - PRINCIPI GENERALI</u>	4
<u>Art. 2 – Norme di riferimento e principi generali</u>	4
<u>Art. 3 - Definizioni</u>	5
<u>Art. 4 - Ambito di applicazione</u>	7
<u>Art. 5 – Finalità del trattamento</u>	8
<u>Art. 6 – Caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza tradizionale</u>	9
<u>Art. 7 - Sistemi integrati di videosorveglianza</u>	10
<u>Art. 8 - Altri sistemi di videosorveglianza</u>	10
<u>Art. 9 – Valutazione d'impatto e applicazione dei principi di Privacy by design e Privacy By default</u>	11
<u>CAPO III – RUOLI E RESPONSABILITA' NEL TRATTAMENTO</u>	11
<u>Art. 10 – Il Titolare del trattamento e i suoi obblighi</u>	11
<u>Art. 11 – Responsabile del servizio e Responsabile della gestione dei dati</u>	12
<u>Art. 12 - Responsabile della protezione dei dati</u>	13
<u>Art. 13 - Personale autorizzato al trattamento e persone autorizzate ad accedere ai locali</u>	13
<u>Art. 14 - Persone autorizzate ad accedere alle apparecchiature installate sul territorio</u>	13
<u>Art. 15 - Nomina a responsabile ex art. 28 Reg. UE 2016/679 per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza</u>	14
<u>Art. 16 - Accesso ai sistemi</u>	14
<u>Art. 17 - Persone autorizzate al trattamento e alla gestione dell'impianto di rilevamento targhe e persone autorizzate all'utilizzo delle apparecchiature “Body cam/Dash Cam/Fototrappole”</u>	14
<u>CAPO IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	15
<u>Art. 18 - Modalità di raccolta e requisiti del trattamento dei dati personali</u>	15
<u>Art. 19 - Prescrizioni da adottare per i dati trattati</u>	15
<u>Art. 20 – Informativa semplificata e informativa circostanziata</u>	17

Comune di Legnaro – Padova
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO E ADDENDUM USO
BODY-CAM E DASH-CAM

Art. 21 - Diritti dell'interessato.....	17
Art. 21 bis – Accesso alle immagini e ai filmati.....	18
Art. 22 - Sicurezza dei dati.....	18
Art. 23 – Limitazioni ai diritti dell’interessato.....	19
Art. 24 - Diritto al risarcimento.....	19
Art. 25 - Comunicazioni.....	19
Art. 26 – Accertamento di illeciti e indagini delle autorità giudiziarie e/o di polizia.....	20
Art. 27 - Disposizioni attuative e finali.....	20
CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE.....	21
Art. 28 – Tutela amministrativa e giurisdizionale.....	21
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	21
Art. 29 - Tutela dei dati personali.....	21
Art. 30 - Pubblicità del regolamento.....	21
Art. 31 – Sopravvenienza di nuove disposizioni normative.....	21
Art. 32 - Entrata in vigore e successive modifiche del regolamento.....	21
ALLEGATO “B”.....	22
DISCIPLINARE TECNICO INTERNO SULL’UTILIZZO DELLE BODY CAM E DASH CAM.....	23
Art. 1 - Premesse.....	24
Art. 2 - Oggetto e finalità.....	24
Art. 3 - Conferimento del dispositivo.....	24
Art. 4 - Funzionamento e caratteristiche delle telecamere.....	25
Art. 5 - Attivazione del dispositivo.....	25
Art. 6 - Disattivazione del dispositivo e obblighi degli operatori.....	26
Art. 7 - Raccolta e Conservazione dei dati.....	26
Art. 8 - Diritti degli interessati.....	27
Art. 9 - Sicurezza dei dati.....	27
Art. 10 - Modalità da adottare per i dati audio/video ripresi.....	27
Art. 11 - Comunicazione dei dati.....	28
Art. 12 - Ambito di applicazione.....	28
Art. 13 - Norme di rinvio.....	28

CAPO I - PREMESSA

Art. 1 – Premessa

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza;
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza installato nel Comune di Legnaro, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

CAPO II - PRINCIPI GENERALI

Art. 2 – Norme di riferimento e principi generali

1. Il presente regolamento garantisce il trattamento dei dati delle persone fisiche come sopra specificato e, per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalle seguenti norme:
 - a. Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
 - b. Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
 - c. D.P.R. n. 15 del 15/01/2018 recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
 - d. Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
 - e. Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
 - f. Legge n. 38/2009 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”;
 - g. Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, Versione 2.0 adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato Europeo dei Garanti per la Protezione dei Dati.
2. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.

3. Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE e per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 51/2018.
4. Principio di minimizzazione: i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 5 del Regolamento U.E./ art. 3 D.lgs. 51/2018). Il sistema di videosorveglianza è pertanto configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali, come ad esempio i dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
5. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
6. Principio di finalità: i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime (art. 5, lett. b) del Regolamento UE). È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa di controllo e raccolto esclusivamente mediante riprese audiovisive, che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b. per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento e la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - c. per “limitazione di trattamento”: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
 - d. per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile (interessato);
 - e. per “dati biometrici”, i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di

Comune di Legnaro – Padova
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO E ADDENDUM USO
BODY-CAM E DASH-CAM

una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

f. per "titolare", il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed ai mezzi del trattamento dei dati personali, nel caso specifico il Comune di Legnaro, nelle sue articolazioni interne;

g. per "responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

h. per "autorizzato al trattamento", la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento;

i. per "designato al trattamento", la persona fisica a cui sono attribuiti espressamente specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali da parte del titolare o del responsabile del trattamento, sotto la propria autorità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo;

j. per "responsabile del servizio", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che sovrintende l'attività di videosorveglianza per conto del titolare del trattamento;

k. per "responsabile della gestione dei dati", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che sovrintende la gestione dell'infrastruttura di videosorveglianza e tratta i dati per finalità di sviluppo, gestione, implementazione, manutenzione dei componenti hardware e software di tale infrastruttura;

l. per "interessato", la persona fisica, identificata o identificabile, cui si riferiscono i dati personali; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

m. per "destinatario", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione e degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

n. per "terzo", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità del titolare o del responsabile

o. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

Comune di Legnaro – Padova
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO E ADDENDUM USO
BODY-CAM E DASH-CAM

- p. per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - q. per “dato anonimo”, il dato che in origine, per le modalità di inquadatura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - r. per “pseudonimizzazione”, il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non siano più attribuiti ad un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
 - s. per “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
 - t. per “autenticazione informatica”, l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
 - u. per “credenziali di autenticazione”, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti e ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
 - v. per “parola chiave”, la componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
 - w. per “profilo di autorizzazione”, l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
 - x. per “sistema di autorizzazione”, l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;
 - y. per “videocamere fisse”, l'insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, per la ripresa (telecamere digitali) di immagini e dati, installati su supporti fissi quali pali e/o sbracci, che costituiscono parte di un sistema di videosorveglianza;
 - z. per “video camere mobili”, l'insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, per la ripresa (telecamere digitali) di immagini e dati, installati temporaneamente su supporti fissi quali pali, lampioni, cartelli, ovvero mobili, quali veicoli ecc., che costituiscono parte di un sistema di videosorveglianza;
 - aa. per “body cam”, il sistema composto da dispositivi indossabili per la raccolta e trasmissione delle immagini riprese in tempo reale;
 - bb. per “dash cam”, sistemi mobili veicolari (cosiddette telecamere da cruscotto);
 - cc. per “fotrappole”, sistemi di videosorveglianza riposizionabili.
1. Si rinvia, inoltre, a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 e all'art. 2 del D.lgs. 51/2018 di attuazione della direttiva (UE) 2016/680.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento, ivi compresa la conservazione, dei dati personali attuate mediante il sistema di videosorveglianza attivato nel territorio urbano ed extraurbano del Comune di Legnaro.

Art. 5 – Finalità del trattamento

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni/Enti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti e vengono attuate nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679, di cui al D.lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018), di cui al D.lgs. 51/2018, in conformità ai provvedimenti emessi dal Garante della Privacy, nonché di tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, oltreché le norme in tema di tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni;

2. Il trattamento dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza è finalizzato al controllo della sicurezza urbana, con particolare riguardo:

- a. al monitoraggio e al controllo remoto del traffico veicolare lungo le strade esistenti sul territorio del Comune di Legnaro, al fine di rilevare con prontezza ogni problematica insorgente e consentire il pronto intervento del Corpo di Polizia del Comune di Legnaro e degli altri soggetti di cui all'art. 12 del Codice della Strada;
- b. alla rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi del traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico
- c. alla ricostruzione di sinistri stradali e alla possibilità di comunicare in tempo reale agli utenti della strada ogni notizia utile ai fini della circolazione stradale.
- d. all'accertamento in tempo reale dell'effettuazione di atti illeciti sul patrimonio comunale;
- e. alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati e illeciti (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
- f. per permettere un pronto intervento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Legnaro e delle forze dell'ordine;
- g. alla ricostruzione della dinamica di atti vandalici e di danneggiamento dei beni pubblici e del patrimonio comunale, ovvero di ambiti privati, da parte del Comune di Legnaro;
- h. al controllo di deposito dei rifiuti, in particolare per: controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose; monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia, ed orario di deposito dei rifiuti;
- i. al supporto del sistema di protezione civile nel territorio e monitoraggio delle aree eventualmente a rischio del Comune di Legnaro.

Comune di Legnaro – Padova
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO E ADDENDUM USO
BODY-CAM E DASH-CAM

1. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, di cui viene assicurata la minimizzazione, anche eventualmente utilizzando tecniche di pseudonimizzazione, rilevati mediante le riprese video, e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguarderanno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
2. Il Comune di Legnaro promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune di Legnaro, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo regolato degli impianti di videosorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti verranno utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti;
3. In applicazione ai principi del Regolamento UE sopra indicati:
 - a. non sono e non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
 - b. è evitata la rilevazione di dati in aree o la rilevazione di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; gli impianti di videosorveglianza sono attivati solo quando le altre misure di prevenzione, come i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure fisiche di protezione degli ingressi o le abilitazioni all'accesso agli stessi sono state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Particolare attenzione deve essere posta alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici, ed all'eventuale duplicazione delle immagini registrate. Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni fase o modalità del trattamento, come ad esempio quando è necessario stabilire:
 - i. se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendano identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti dell'immagine;
 - ii. se sia realmente essenziale ai fini prefissati la raccolta di immagini dettagliate;
 - iii. la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
 - iv. quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri sistemi gestiti dallo stesso titolare;
 - v. la durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre limitata temporalmente);
 1. il sistema di videosorveglianza deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'Ente, sopra indicati;
 2. il trattamento dei dati personali nell'ambito definito dal presente regolamento, non necessita del consenso degli interessati, in quanto viene effettuato nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune di Legnaro.

Art. 6 – Caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza tradizionale

1. Il sistema di videosorveglianza tradizionale si compone di una serie di telecamere collegate tra loro, mediante rete di comunicazione riservata e comunicante esclusivamente con il Comune di Legnaro.
2. Nel dettaglio l'impianto risulta così strutturato:
 - a. Presso la centrale operativa è possibile visualizzare contemporaneamente le immagini di tutte le telecamere e, ove possibile, brandeggiare (in orizzontale e verticale) e zoomare.
 - b. In caso di necessità è possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse.
 - c. I punti esatti di fissaggio sono rappresentati nei disegni e nelle planimetrie disponibili presso l'Ufficio Polizia Locale del Comune di Legnaro.
 - d. Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla centrale operativa tramite una infrastruttura dedicata esclusivamente a questo.

Art. 7 - Sistemi integrati di videosorveglianza

1. In ottemperanza al principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, il Comune di Legnaro potrà favorire il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati; in tale contesto le immagini riprese verranno rese disponibili, con varie tecnologie o modalità, alle Forze di Polizia.
2. Nell'ambito dei predetti trattamenti, potranno essere individuate le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:
 - a. gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;
 - b. collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo. Tale soggetto terzo, designato contitolare del trattamento ex art. 26 Reg. UE 2016/679 o responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del medesimo regolamento comunitario, a seconda degli accordi formalizzati tra le parti e della sussistenza dei presupposti previsti da dette norme, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;
1. sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, può essere reso attivo un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere resa nota agli interessati secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

Art. 8 - Altri sistemi di videosorveglianza

1. Il personale del Servizio Polizia Locale del Comune di Legnaro potrà utilizzare, in aggiunta al tradizionale sistema di videosorveglianza sopra descritto, per i servizi individuati dall'Ente, dispositivi ulteriori di ripresa, come body cam (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di P.L.), dash cam e fototrappole (sistemi in grado di fotografare in modo del tutto automatico un corpo che attraversa una pista e passa davanti alla fotocamera, senza il bisogno della presenza fisica dell'operatore) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 26 luglio 2016, prot. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, ed il cui trattamento dei dati viene ricondotto a “dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia, di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria”.
2. In relazione all'utilizzo di body cam e dash cam, si dovrà adottare uno specifico disciplinare interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale, con indicazione delle casistiche di attivazione di tali strumenti, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza nonché di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.
3. Il trattamento informatico dei dati acquisiti con strumenti “body cam, dash cam e fototrappole”, dovrà avvenire secondo le specifiche tecniche della strumentazione, ed in ogni caso in ottemperanza alle normative tutte in tema di protezione dei dati personali, ponendo in essere misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione degli stessi.

Art. 9 – Valutazione d’impatto e applicazione dei principi di Privacy by design e Privacy By default

1. In caso di nuovi trattamenti che prevedano l'utilizzo di tecnologie (quali quelle descritte al paragrafo precedente) tali da presentare rischi elevati per la libertà e dignità dell'interessato, il Comune di Legnaro procederà, ancor prima di iniziare i trattamenti, all'esecuzione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Per qualunque nuovo trattamento, fin dalla fase di progettazione, il Comune di Legnaro sarà tenuto ad applicare i principi cosiddetti di Privacy by design e Privacy by default (art. 25 del Regolamento U.E.– Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita).

CAPO III – RUOLI E RESPONSABILITA' NEL TRATTAMENTO

Art. 10 – Il Titolare del trattamento e i suoi obblighi

1. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Legnaro, con sede a Legnaro (PD), Piazza Costituzione n. 1.
2. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, del citato Regolamento UE 2016/679 il titolare del trattamento, mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 - a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

Comune di Legnaro – Padova
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO E ADDENDUM USO
BODY-CAM E DASH-CAM

- c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

1. Il Comune di Legnaro, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali adempie all'obbligo previsto dall'art. 35 del citato Regolamento in tema di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi del suindicato art. 35, evidenzi un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in assenza di misure adottate dallo stesso titolare del trattamento per attenuare il rischio; osserva in ogni caso integralmente quanto previsto dall'art. 36 del medesimo regolamento comunitario.

3. Per i sistemi di lettura targhe, se introdotti, il Titolare rileva se tali sistemi si limitino a una lettura delle targhe, senza altre associazioni con altri dati tali da provocare pregiudizio per gli interessati.

Art. 11 – Responsabile del servizio e Responsabile della gestione dei dati

1. Il Comune di Legnaro, in persona del legale rappresentante, designa con apposito atto all'interno del proprio organico il funzionario che per esperienza, capacità professionale ed affidabilità fornisce idonea garanzia sulla corretta gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati che esso comporta (d'ora in avanti: Responsabile del Servizio Videosorveglianza – R.S.V.).

2. Il Responsabile del Servizio Videosorveglianza – R.S.V. sopra individuato è tenuto a rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti (ivi compreso il profilo della sicurezza) e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Responsabile del Servizio Videosorveglianza – R.S.V. procede ad effettuare le attività di sua competenza attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al Responsabile del Servizio Videosorveglianza – R.S.V. sono analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Il Responsabile del Servizio Videosorveglianza – R.S.V. ha la facoltà di individuare, all'interno dell'unità organizzativa di competenza, un collaboratore al quale vengano affidati specifici compiti o funzioni quali, ad esempio, la funzione di Responsabile di determinati procedimenti. Tali specifici compiti dovranno essere riportati all'interno di apposita lettera di autorizzazione al trattamento, come previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

6. Le persone autorizzate al materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare o dal Responsabile del Servizio.

7. Il Responsabile della Gestione dei Dati sovrintende la gestione dell'infrastruttura di videosorveglianza del Comune di Legnaro e tratta i dati per finalità di sviluppo, gestione, implementazione, manutenzione dei componenti hardware e software di tale infrastruttura. Egli procede ad effettuare le attività di sua competenza attenendosi alle istruzioni impartite

dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e delle proprie istruzioni.

8. Il Responsabile del Servizio Videosorveglianza – R.S.V. o un suo designato custodisce le chiavi (fisiche o digitali) per l'accesso ai locali della sala server dove è collocato il sistema di registrazione delle immagini, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.

9. Le funzioni di Responsabile del Servizio Videosorveglianza – R.S.V. e di Responsabile della gestione dei dati normalmente sono assegnate ad un'unica figura, ma possono essere anche ricoperte da soggetti diversi. In particolare, il Responsabile della gestione dei dati (quale figura simile all'Amministratore di Sistema) può essere anche un soggetto esterno all'Ente. In tal caso è nominato Responsabile del trattamento dei dati con funzione di Amministratore di Sistema, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 12 - Responsabile della protezione dei dati

1. In relazione all'attività di videosorveglianza disciplinata dal presente regolamento, il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer è il soggetto individuato dall'Ente ai sensi degli art. 37 e ss. del Regolamento Europeo 2016/679, con i compiti previsti dalla medesima normativa.

2. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato mediante posta elettronica all'indirizzo: rpd@comune.legnaro.pd.it

Art. 13 - Personale autorizzato al trattamento e persone autorizzate ad accedere ai locali

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito esclusivamente, oltre al Titolare o al suo delegato, al R.S.V. e al Responsabile della Gestione dei Dati e alle persone autorizzate al trattamento degli stessi.

2. Il Titolare del Trattamento o il Responsabile del servizio, se designato, nomina le persone autorizzate al trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.

3. Le persone autorizzate al trattamento devono essere nominate tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. Eventuali accessi alla sala di controllo da parte di persone diverse da quelle indicate al precedente comma devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile del servizio. L'autorizzazione deve contenere il motivo dell'accesso e, se possibile, il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata, nonché l'indicazione degli specifici compiti loro assegnati e puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 14 - Persone autorizzate ad accedere alle apparecchiature installate sul territorio

1. L'accesso ai siti ove sono installate le apparecchiature di ripresa/registrazione di videosorveglianza deve avvenire secondo le modalità indicate all'art. 13 del presente Capo.

2. Eventuali accessi ai siti ove sono installate le apparecchiature di ripresa/registrazione di videosorveglianza da parte di persone diverse da quelle previste all'art. 13 del presente Capo devono avvenire alla presenza dei soggetti già designati e/o autorizzati.

Art. 15 - Nomina a responsabile ex art. 28 Reg. UE 2016/679 per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza

1. Il titolare, qualora si rendesse necessario un intervento sul sistema informatico, può avvalersi, oltretutto del Responsabile della gestione dei dati, di personale esterno (che può anche non coincidere con il soggetto incaricato della manutenzione dell'impianto).
2. Laddove ne sussistano i presupposti, tale soggetto sarà nominato, dal titolare del trattamento, responsabile ex art. 28 Reg. EU 2016/679.
3. Il soggetto cui le attività sono affidate deve:
 - a. essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione della normativa volta a proteggere i dati personali;
 - b. ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018) e dal Reg. UE 2016/679 e, più in generale, dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.
 - c. adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrarle nelle procedure già in essere;
 - d. impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e allertare immediatamente il Titolare del trattamento (l'Ente) in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 - e. riconoscere il diritto del Titolare a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
 - f. Osservare quanto previsto dall'art. 28 del Reg. UE 2016/6794.
4. Il Comune di Legnaro, in caso di interventi tecnici per la manutenzione del sistema informatico relativo alla videosorveglianza, richiede ed esige dall'installatore un documento dettagliato circa l'intervento effettuato e la sua conformità alle disposizioni previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.

Art. 16 - Accesso ai sistemi

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al Responsabile del servizio, al Responsabile della gestione dei dati e ai soggetti autorizzati al trattamento, come indicati nei punti precedenti. Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza

Art. 17 - Persone autorizzate al trattamento e alla gestione dell'impianto di rilevamento targhe e persone autorizzate all'utilizzo delle apparecchiature "Body cam/Dash Cam/Fototrappole"

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche al trattamento di rilevamento targhe e/o all'acquisizione delle immagini a mezzo body cam/dash cam/fototrappole, nel caso in cui tali dispositivi vengano adottati dal Comune di Legnaro.

CAPO IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 18 - Modalità di raccolta e requisiti del trattamento dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

Comune di Legnaro – Padova
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO E ADDENDUM USO
BODY-CAM E DASH-CAM

- a. trattati su uno dei presupposti di liceità previsti dal Titolo I Capo II del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché di quanto previsto dall'art. 6 del Reg. UE 2016/679;
- b. raccolti, registrati in maniera esatta e tenuti aggiornati per le finalità indicate nel presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi; i dati saranno raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- c. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3 del presente articolo;
- d. trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- e. l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
- f. il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi.
- g. I dati personali sono acquisiti attraverso i sistemi di videosorveglianza di cui è dotato il Comune di Legnaro. Detti sistemi potranno essere successivamente integrati con nuove infrastrutture approvate dall'Organo di governo dell'Ente.

1. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, come previsto dal D.L. n. 11 del 2009 convertito in L. n. 38 del 2009 nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento, compete alla Giunta Comunale. In caso di eventuale incremento dimensionale dell'impianto, modifica o cessazione di punti di ripresa, si procederà con atto amministrativo della figura apicale del Comune di Legnaro, in attuazione di quanto previamente deliberato dalla Giunta Comunale nel rispetto della normativa vigente. L'indicazione dell'ubicazione delle apparecchiature viene mantenuta aggiornata con apposita deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto della normativa vigente.

2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo a 7 giorni, salvo eventuali specifiche richieste da parte dell'autorità giudiziaria.

Art. 19 - Prescrizioni da adottare per i dati trattati

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile del servizio e delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

Comune di Legnaro – Padova
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO E ADDENDUM USO
BODY-CAM E DASH-CAM

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile del servizio.

4. La cancellazione delle immagini è garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comune di Legnaro.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

a. Al Responsabile del servizio, al Responsabile per la gestione dei dati ed alle persone autorizzate come individuate nel presente Regolamento;

b. Ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;

c. All'Amministratore di sistema dell'Ente ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;

d. All'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese;

e. Al Rappresentante legale dell'Ente, presso cui è installato l'impianto di videosorveglianza che ha acquisito e conserva le immagini, in virtù dei poteri a lui conferiti in materia di sicurezza urbana ex art 54 D.lgs. 267/2000 (TUEL).

f. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

1. Fermo quanto previsto all'art. 13 del Capo III del presente regolamento, tutti gli accessi alla visione vengono documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli eventi e degli accessi" (cartaceo e/o informatico), conservato nei locali dell'Ente, nel quale sono riportati:

a. La data e l'ora d'accesso e di uscita;

b. L'identificazione del terzo autorizzato;

c. I dati per i quali viene svolto l'accesso;

d. Gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;

e. Le eventuali osservazioni della persona autorizzata al trattamento.

1. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

2. La comunicazione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 20 – Informativa semplificata e informativa circostanziata

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato in allegato al presente Regolamento (Allegato "B") e conforme a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza del 08 aprile 2010 e alle

linee guida n. 3/2019 Versione 2.0, adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei dati (EDPB).

2. Il supporto con l'informativa:

- a. Deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera.
- b. Deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile anche in orario notturno.
- c. Deve inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

1. In presenza di più strumenti di videoripresa, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.

2. Il Servizio di Polizia, nella persona del Responsabile del Servizio, rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza ed il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci mediante affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

3. In luoghi diversi dalle aree esterne, il modello è integrato con una informativa circostanziata che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, con particolare riguardo alle finalità ed all'eventuale conservazione. Tale informativa dovrà essere resa disponibile a chiunque ne faccia richiesta al Titolare del trattamento. Al fine di favorirne la conoscibilità, la medesima informativa potrà essere pubblicata in apposita area del sito web del Comune di Legnaro.

Art. 21 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a. di chiedere in ogni momento all'intestato Ente la conferma dell'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo nonché l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione, ove questa sia concretamente esercitabile.
- b. di richiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda, e di opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo.
- c. l'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti può essere presentata al Titolare del trattamento.

1. Ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Reg. EU 2016/679, per le richieste di cui al comma 1 del presente articolo, le informazioni fornite ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da n. 15 a 22 e n. 34 della medesima norma comunitaria sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:

- a. addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure
- b. rifiutare di soddisfare la richiesta.

Comune di Legnaro – Padova
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO E ADDENDUM USO
BODY-CAM E DASH-CAM

1. Incombe sul titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine la verifica dell'identità del richiedente deve avvenire mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzia un'immagine riconoscibile dell'interessato.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare del trattamento secondo le modalità previste dall'art. 12 commi 3 e 4 di cui al Reg. UE 2016/679.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 21 bis – Accesso alle immagini e ai filmati

1. L'accesso alle immagini e ai filmati della videosorveglianza è consentito, oltre che nei casi di cui all'art. 21, con le modalità previste dalle normative vigenti in materia di accesso agli atti, nel rispetto dei principi fissati Regolamento Europeo 2016/679.
2. Ogni richiesta dovrà essere indirizzata al Responsabile del servizio o del procedimento di cui all'Art. 11 del presente regolamento.
3. Modalità e procedure dettagliate di accesso alle immagini e ai filmati sono definite dal Comando di Polizia Locale in appositi provvedimenti e/o disciplinari resi noti ai cittadini mediante le forme di pubblicità previste per legge.

Art. 22 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente Capo IV, art. 19.
2. Alla sala server del Comune di Legnaro, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, possono accedere solo ed esclusivamente le persone autorizzate come individuate nel presente regolamento secondo le modalità ivi indicate.
3. Il sistema installato adotta le misure di sicurezza volte a ridurre i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale delle informazioni, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati relativi alla videosorveglianza. Tali misure di sicurezza devono essere adottate anche in caso di aggiornamento del sistema.
4. Fermo quanto indicato dall'art. 18 del presente Capo, il titolare del trattamento prevede una serie di condotte da porre in essere al fine di minimizzare il rischio presentato dal trattamento del dato. Tali misure tecniche ed organizzative, attengono alla sicurezza fisica del dato, sono volte a prevenire rischi dipendenti da comportamenti degli operatori e riguardano anche comportamenti da tenere per garantire la sicurezza informatica del dato.

Comune di Legnaro – Padova
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO E ADDENDUM USO
BODY-CAM E DASH-CAM

Tali misure sono volte anche a rendere consapevoli i soggetti deputati al trattamento del dato.

5. I dispositivi di visualizzazione impiegati per la visione delle immagini, la consultazione ed interrogazione dei dati acquisiti dal sistema, sono posizionati e gestiti dagli operatori in modo tale da non permetterne la visione, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

6. L'accesso alle immagini da parte dei soggetti indicati agli art. 11 e 13 del Capo III del presente regolamento deve limitarsi alle attività oggetto di videosorveglianza;

7. Eventuali altre informazioni di cui questi vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate. Nel caso le immagini siano conservate per una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di un organo di polizia giudiziaria, i relativi supporti di memorizzazione (CD/DVD/HD/SD o altri) devono essere custoditi in maniera sicura e accessibili al solo Responsabile del servizio o alle persone autorizzate al trattamento.

8. La cancellazione dei dati avviene con modalità sicure tali da rendere irrecuperabile il dato ed impedirne la disponibilità ad alcun soggetto, anche mediante sovra-registrazione, così come indicato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con Provvedimento del 13 novembre 2007 "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e misure di sicurezza dei dati personali" e con provvedimento dello stesso Garante del 08 aprile 2010 in tema di videosorveglianza.

Art. 23 – Limitazioni ai diritti dell'interessato

1. La materia è disciplinata dall'art. 2 - undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dall'art. 18 del Reg. E.U 2016/679.

Art. 24 - Diritto al risarcimento

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 152 del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dall'art. 82 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 25 - Comunicazioni

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Legnaro a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

4. Laddove sussistano i presupposti di cui all'art. 4 della Legge n. 300/1970 il sistema di videosorveglianza disciplinato dal presente regolamento viene posto in essere previo

Comune di Legnaro – Padova
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO E ADDENDUM USO
BODY-CAM E DASH-CAM

accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 26 – Accertamento di illeciti e indagini delle autorità giudiziarie e/o di polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, la persona autorizzata al trattamento di videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria e degli operatori di Polizia Giudiziaria.
3. I trattamenti di dati personali effettuati dal Comune di Legnaro per le finalità di polizia, quando direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia, di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 2018, n. 15 "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia, (GU Serie Generale n.61 del 14-03-2018) e dal D.Lgs. del 18 maggio 2018, n. 51, recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2018/977 GAI del Consiglio".

Art. 27 - Disposizioni attuative e finali

1. Compete al Comune di Legnaro l'individuazione dei siti di ripresa e di ogni ulteriore disposizione ritenuta utile.
2. L'elenco dei punti di ripresa indicato viene mantenuto aggiornato con apposita deliberazione dell'Organo decisionale del Comune di Legnaro.
3. Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, ai sensi dell'articolo 2 ter, del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi.
4. I contenuti del presente regolamento e dei relativi allegati devono essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

Art. 28 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140bis e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del servizio, così come individuato nel presente Regolamento.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Tutela dei dati personali

1. Il Titolare garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 30 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "amministrazione trasparente", ai sensi della vigente normativa in tema di pubblicazione degli atti amministrativi.

Art. 31 – Sopravvenienza di nuove disposizioni normative

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunitarie.

2. In tali casi si applica la normativa sopraordinata. L'Ente potrà in ogni caso provvedere ad aggiornare il presente regolamento per renderlo maggiormente conforme alle eventuali disposizioni normative intervenute.

Art. 32 - Entrata in vigore e successive modifiche del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di approvazione.

2. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della protezione dei dati personali o atti regolamentari generali dell'organo decisionale del Comune di Legnaro dovranno essere immediatamente recepiti.

Comune di Legnaro – Padova
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO E ADDENDUM USO
BODY-CAM E DASH-CAM

ALLEGATO “B”

Modello semplificato di informativa “minima”:

COMUNE DI LEGNARO

Comune di Legnaro – Padova
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO E ADDENDUM USO
BODY-CAM E DASH-CAM



Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679:

Titolare del Trattamento è il Comune di Legnaro (tel. 049/8838911)

Responsabile della protezione dei dati: rpd@comune.legnaro.pd.it

Finalità del trattamento: sicurezza urbana

Tempi di conservazione: minimo 24 ore / massimo 7 giorni

I dati non sono trasferiti in paesi fuori dall'UE

Diritti dell'interessato: artt, da 15 a 22 e 34 del Regolamento UE 2016/679

Per maggiori informazioni consultare l'informativa pubblicata sul sito: www.comune.legnaro.pd.it o
affissa presso la sede del Comune di Legnaro.

DISCIPLINARE TECNICO INTERNO SULL'UTILIZZO DELLE BODY CAM E DASH CAM

Art. 1 - Premesse

1. Il presente disciplinare detta le norme per l'utilizzo delle telecamere indossabili denominate Body cam ed è redatto in conformità ai principi e alle norme contenute nel Regolamento UE 2016/679 e nel D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, nella Direttiva UE 2016/680, nel D.Lgs. 51/2018, nella Legge n. 300/1970 e nelle Linee guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, Versione 2.0 adottate il 29.01.2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei dati Personali.
2. Il presente disciplinare è redatto in conformità ai principi e ai criteri espressi nel "Regolamento per il trattamento dei dati personali mediante l'installazione e l'utilizzo di un impianto di video sorveglianza nel territorio del Comune di Legnaro".

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare tecnico interno ha lo scopo di fornire le prescrizioni minime generali di utilizzo delle c.d. body cam con l'indicazione:
 - a. delle fattispecie in cui le microcamere dovranno essere attivate;
 - b. dei soggetti autorizzati alla loro attivazione ed utilizzo;
 - c. delle operazioni autorizzate in ipotesi di emergenza;
 - d. di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi in questione.
1. La strumentazione di cui al presente articolo non potrà essere utilizzata, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione del Comune di Legnaro, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. A tal fine, prima della messa in esercizio delle videocamere, verrà siglato un apposito accordo quadro con le OO.SS.

Art. 3 - Conferimento del dispositivo

1. L'impiego delle telecamere mobili deve essere disposto dal Responsabile del servizio Polizia Locale del Comune di Legnaro, che individua il singolo operatore di polizia a cui affidare il dispositivo.
2. La body cam viene assegnata all'inizio di ogni servizio esterno e, in tale circostanza, viene considerata appartenente alla dotazione personale dell'agente assegnatario, anche in mancanza di specifico atto scritto di attribuzione del dispositivo medesimo.
3. Il dispositivo, volto a riprendere quanto accade durante l'intervento dell'agente di polizia, deve essere indossato dallo stesso ad inizio servizio, mediante l'apposizione sulla pettorina della divisa.
4. Le telecamere saranno contrassegnate da un numero identificativo e la loro assegnazione sarà registrata nell'apposito registro telematico.

Art. 4 - Funzionamento e caratteristiche delle telecamere

1. Lo scarico delle riprese audio-video avviene, attraverso docking station (che funge anche come base di ricarica per le telecamere), nel server dedicato che consente la conservazione dei dati, crittografati in conformità alla normativa sulla privacy.
2. Le telecamere di cui al comma 1 consentono, tecnicamente, riprese audio e video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale.
3. Ogni telecamera è provvista di un sistema di buffering “pre/post-evento” che permette la registrazione dell’evento sino ad un massimo di 120 secondi prima della messa in funzione della telecamera stessa o dopo il suo disinserimento.

Art. 5 - Attivazione del dispositivo

1. All’inizio del turno di servizio a ciascun operatore che svolge servizio all’esterno verrà assegnata la telecamera che dovrà indossare agganciata alla divisa attraverso gli appositi attacchi. La telecamera potrà essere utilizzata anche dal personale che svolge servizio interno a contatto con il pubblico.
2. L’operatore di P.L. attiverà la registrazione, in relazione all’evolversi degli scenari che facciano presupporre criticità e provvederà a cessare le riprese al termine degli stessi. Le riprese potranno essere riattivate ogniqualvolta l’operatore stesso ne ravvisi la necessità. Se possibile i presenti devono essere verbalmente avvisati dell’accensione dello strumento in modalità di ripresa audio/video.
3. Il dispositivo, la cui operatività è normalmente segnalata dalla presenza di un led, deve essere attivato nel momento in cui viene indossato; tuttavia, le riprese audio/video vengono registrate e salvate solo ed esclusivamente nel caso in cui sia l’agente di polizia a premere l’apposito tasto di registrazione.
4. L’agente di polizia locale, infatti, nell’ambito delle finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione, dell’accertamento e della repressione dei reati, è chiamato ad attivare il sistema di registrazione, in relazione all’evolversi degli scenari che facciano presupporre criticità.
5. Nello specifico è obbligo attivare la body cam, conformemente alle modalità operative prescritte dal presente disciplinare, solo ed esclusivamente in caso di effettiva necessità: in ipotesi di insorgenza di tangibili situazioni di pericolo, di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica, nel caso di pericolo imminente per persone e/o cose o di insorgenza di situazioni di criticità che legittimino l’operazione di riproduzione audio visiva.
6. Il dispositivo può essere attivato anche nell’ambito dei controlli attinenti ad illeciti amministrativi, quando si effettuano atti di accertamento ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81 e/o può essere attivato anche nell’ambito dei controlli stradali, in considerazione della potenziale pericolosità della viabilità lungo specifici tratti stradali nonché per l’eventuale esigenza di identificazione dei trasgressori. Potrà essere utilizzato, altresì, in occasione dei rilievi di incidenti stradali; in tal caso, le riprese effettuate potranno confluire nel fascicolo dell’incidente rilevato ed essere utilizzate nell’istruttoria della pratica o per la ricostruzione dell’evento.
7. Per i servizi automontati sarà assegnata, al capo pattuglia, una body cam da installare sul parabrezza del veicolo di servizio per essere utilizzata quale dash cam, con le medesime finalità delle body cam. In tal caso la stessa dovrà essere attivata per l’intera durata del servizio previa disabilitazione della registrazione audio.

Art. 6 - Disattivazione del dispositivo e obblighi degli operatori

1. Al termine del servizio ciascun operatore dovrà obbligatoriamente rimettere nella docking station (base di ricarica) la telecamera; in tal modo verranno scaricati i contenuti eventualmente registrati dall'operatore, provvedendo alla conservazione a norma delle stesse.
2. Qualora durante il servizio la videocamera sia stata azionata e vi siano filmati utili da conservare a fine probatorio, al termine del turno di lavoro ciascun operatore deve obbligatoriamente relazionare in merito all'Ufficiale presente. L'Ufficiale qualora l'evento registrato debba essere conservato, tramite il software, blocca il filmato in modo da evitarne la cancellazione.
3. L'utilizzo delle microcamere da parte degli operatori e degli autorizzati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità esplicitate nel presente documento. Il settore di ripresa delle telecamere potrà interessare i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area inquadrata.

Art. 7 - Raccolta e Conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato.
2. Le immagini sono conservate esclusivamente per gli atti conseguenti agli illeciti o alle situazioni che si siano verificati, o a seguito di indagini/accertamenti dell'Autorità Giudiziaria.
3. In caso di registrazione di riprese in occasione delle situazioni di necessità evidenziate all'art. 4, poi non concretizzatesi, le immagini stesse saranno automaticamente cancellate trascorsi 7 giorni, in quanto il loro ulteriore trattamento risulterebbe estraneo alle finalità perseguite.
4. I segnali video delle unità di ripresa saranno memorizzati su un server dedicato (ad es. una stazione di monitoraggio e controllo "Docking Station") collocato in una sala del Comando. In questa sede le immagini, native crittografate, saranno trasferite direttamente, e conservate a norma, nel server stesso, debitamente identificato ed a ciò destinato, al quale deve avere accesso solo ed esclusivamente il personale di polizia locale, nominato designato o autorizzato al trattamento dei dati. Anche le operazioni di accesso dei dati raccolti devono essere tracciate.
5. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità consentite e a seguito di regolare autorizzazione.
6. La gestione dei dati crittografati avviene tramite un apposito software che consente di apporre "marcature legali" e di contrassegnare gli elementi importanti. L'accesso alle funzionalità del software è consentito solo agli Ufficiali/operatori di polizia che saranno assegnatari di username e password, a più livelli operativi, e tutte le operazioni compiute saranno tracciate. I dati una volta memorizzati nella videocamera non possono più essere cancellati manualmente. Si precisa che copia delle password verranno depositate in cassaforte per eventuali operazioni di emergenza.

7. Solo ed esclusivamente il personale appartenente al Servizio Polizia Locale del Comune di Legnaro è autorizzato a prendere visione del materiale e, una volta verificato che le immagini raccolte riguardino fatti realmente pericolosi ovvero elementi utili all'accertamento di violazioni, reati, incidenti stradali o eventi straordinari utili ad indagini, può disporre l'estrazione. Questa attività deve essere tracciata.

Art. 8 - Diritti degli interessati

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 9 - Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da adeguate misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il sistema informatico del Servizio Polizia Locale del Comune di Legnaro. A detto sistema possono accedere solo le persone autorizzate.

Art. 10 - Modalità da adottare per i dati audio/video ripresi

1. Il monitor nel quale potranno essere visualizzate le immagini registrate dovrà essere collocato in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal personale autorizzato.

3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate;

4. Nel caso il supporto dove sono conservate le immagini debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

5. L'interessato potrà esercitare i propri diritti nelle modalità previste dalla normativa.

6. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito “registro degli accessi” (cartaceo od informatico), conservato negli uffici del Comune di Legnaro, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

- a. la data e l'ora dell'accesso;
- b. l'identificazione del terzo autorizzato;
- c. i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- d. gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- e. le eventuali osservazioni dell'incaricato;

Art. 11 - Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo di microcamere da parte del Servizio Polizia Locale del Comune di Legnaro a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto ad accedere al sistema informatico.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 12 - Ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare tecnico deve essere distribuito a tutto il personale di Polizia Locale, al quale potranno essere assegnati i dispositivi di cui trattasi;

2. Gli operatori dotati di body cam, potranno inoltre essere sottoposti a specifica attività formativa in ordine ai limiti ed alle modalità di utilizzo dello strumento, nonché agli elementi essenziali in materia di diritto alla protezione dei dati personali.

3. L'ente, in ottemperanza alla Legge nr. 300/1970 rispetta il divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, fatti salvi i fatti illeciti commessi dal personale nell'orario di servizio che possano comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari; si impegna, a tal fine, a siglare apposito accordo con le OO.SS., ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Art. 13 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare operativo in tema di trattamento dei dati nell'ambito dell'impiego delle body cam si rinvia alla disciplina attualmente in vigore in materia, al Regolamento UE n. 2016/679, al D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, nonché al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alle Linee guida n. 3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei dati, oltre che ai provvedimenti del Garante della Protezione dei dati sulla tematica.